



# CITTÀ DI MELENDUGNO

- PROVINCIA DI LECCE -

ORDINANZA n. 17 del 09.02.07

PROT. N. /07 REG. DI SETTORE

## OGGETTO:

Ordinanza per l'applicazione della sanzione amministrativa e dell'obbligo di rimozione di rami che coprono la visibilità della segnaletica stradale

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Richiamata la precedente Ordinanza n. 14 del 01.04.05;

Premesso che personale di questo Comando di Polizia Municipale appartenente al Nucleo Operativo di Polizia Edilizia e Ambientale è stato accertato che da diversi fondi di proprietà, giardini e villini siti nelle Marine di Melendugno confinanti con le strade comunali propendono rami oltre il confine stradale che nascondono la segnaletica e che ne compromettono comunque la legittimità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;

– visti l'articolo 29 e l'articolo 211, terzo comma del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.;

– visto l'articolo 18 della L. 689/81 e ss.mm.;

– attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## ORDINA

ai proprietari di fondi, di mantenere le siepi in modo tale da evitare che le stesse restringano o danneggino la strada; ai proprietari di civili abitazioni con giardini e villini confinanti con le pubbliche vie di eseguire il taglio dei rami che propendono oltre il confine stradale, fare in modo che gli stessi non nascondano la segnaletica stradale o ne compromettano la legibilità dalla distanza e dalla esatta angolazione; a tutti indistintamente di provvedere a rimuovere nel più breve tempo

possibile alberi e ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni caduti sul piano stradale a seguito di potatura, tagli, caduta per intemperie o altra causa.

– chiunque violi le presenti disposizioni sarà perseguito ai sensi degli art. 29 c. 1, 2 e 3 (Manutenzione di siepi e taglio di rami - Rimozione di alberi e ramaglie) del C.d.S., sanzione amministrativa da Euro 148,00 a Euro 594,00

#### INTIMA

ai trasgressori l'immediato ripristino dello stato dei luoghi

#### Avverte

– che in caso di inadempimento alla presente ordinanza, l'ente proprietario potrà richiedere di provvedervi d'ufficio con spese a carico dei proprietari che saranno rese esecutive con successivo provvedimento.

#### Avverte altresì

– che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 205 e 211, 7° del nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. e dell'articolo 22 bis, 3° *lett. c)* entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione al Prefetto di Lecce. In alternativa, entro il medesimo termine, può essere proposta opposizione al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Gli Agenti e gli Ufficiali della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati a far rispettare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

Ogni altra precedente disposizione si intende abrogata.

*Dal Comando della Polizia Municipale, il 9 febbraio 2007*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL VI SERVIZIO  
POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO - ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
- COMANDANTE TEN. ANTONIO NAHI -

